Messaggio

numero	data	Dipartimento
7133	21 ottobre 2015	FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 8 giugno 2015 presentata da Fiorenzo Dadò per il gruppo PPD+GG "Riformare gli Uffici di Collocamento (URC), per un aiuto concreto ai disoccupati"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente rapporto prendiamo posizione sulle richieste contenute nella mozione in oggetto, volta a valorizzare le proposte formulate nello scorso mese di maggio dai volontari dell'associazione Ticino&Lavoro.

PREMESSE

Ricordiamo che già il 5 novembre 2014 il Consiglio di Stato ha risposto all'interrogazione dei deputati Jelmini e Passalia n. 186.14, scaturita anch'essa da una precedente presa di posizione pubblica dell'associazione in questione. Essendo passati solo pochi mesi, le risposte a quell'interrogazione sono tuttora valide, e saranno riprese in questo rapporto laddove necessario, iniziando dall'introduzione:

"Gli Uffici regionali di collocamento (URC) esistono, nella forma attuale, dal 1996, a seguito di una importante revisione della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) finalizzata a fornire ai disoccupati strutture di supporto adeguate dal profilo quantitativo e qualitativo, capaci di realizzare un strategia di intervento basata sul principio dell'attivazione tramite i Provvedimenti del mercato del lavoro (PML), tra i quali figurano i meglio noti corsi e programmi d'occupazione temporanea (POT).

Figura centrale negli URC è quella del consulente del personale (meglio conosciuto come "collocatore"), il quale è chiamato a seguire in contemporanea circa 120 persone alla ricerca di impiego. I suoi compiti sono definiti dalla LADI, e precisati nel dettaglio da numerose direttive federali e cantonali. […].

I compiti principali di un URC consistono – sinteticamente – nel collocare, consigliare e controllare le persone in cerca di impiego che si iscrivono al collocamento. In particolare, durante il primo colloquio (che di regola deve avvenire entro 15 giorni dall'annuncio in disoccupazione) il consulente del personale deve raccogliere tutte le informazioni necessarie richieste dal sistema informatico in dotazione a tutti gli uffici svizzeri di collocamento (banca dati COLSTA), deve eseguire un'analisi dettagliata del profilo del disoccupato e deve allestire un piano d'azione nel quale indica in modo chiaro con quali modalità la persona è tenuta a cercare lavoro (obbligo di "cercare lavoro, se necessario, anche fuori della professione precedente", art. 17 cpv. 1 LADI) ed eventualmente tramite quali PML (obbligo di "partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro", art. 17 cpv. 3a LADI). Considerata la varietà e la molteplicità dei casi, al fine di conoscere ed analizzare nel migliore dei modi ogni singola situazione, il consulente del personale può avvalersi della collaborazione esterna di specialisti di altri uffici (ad esempio, orientatori dell'Ufficio

dell'orientamento scolastico e professionale), di medici di fiducia o di organizzatori di PML specializzati nel rilevamento delle competenze professionali e sociali di disoccupati appartenenti a specifiche categorie. In Ticino, attualmente sono disponibili strutture che provvedono al rilevamento delle competenze nelle professioni dell'edilizia, dell'industria, del commercio e della ristorazione.

Ad ogni colloquio successivo di consulenza e controllo, il consulente del personale verifica l'evoluzione della situazione, controlla il rispetto delle disposizioni, apporta se necessario dei correttivi al piano d'azione e sanziona eventuali infrazioni ("Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato", art. 22 cpv. 2 OADI)." (Vedi risposta all'int. 186.14)

Vale la pena ricordare che nel corso di un anno, i 5 URC ticinesi seguono circa 22'000 persone in cerca d'impiego, effettuano 76'500 colloqui di consulenza e di controllo, formalizzano 19'000 proposte di lavoro, decidono 12'200 PML (LADI e L-rilocc) ed emettono 7'500 sanzioni (vedi Rapporto d'attività 2014 della Sezione del lavoro, www.ti.ch/lavoro).

Il lavoro svolto dai consulenti del personale viene regolarmente controllato sia dai servizi di controllo interni cantonali, che dall'ispettorato della SECO, e i riscontri di queste verifiche sono sempre in generale positivi.

Sempre a titolo introduttivo, va altresì precisato che il sondaggio citato nella mozione sembra fondarsi (da quanto emerge dalla stampa) su una raccolta di opinioni effettuata tramite *facebook*, non soddisfacendo quindi i criteri di rappresentatività e scientificità richiesti nell'ambito di sondaggi condotti su basi scientifiche da enti preposti a questo scopo. A questo proposito, ricordiamo che la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) effettua regolarmente sondaggi sulla soddisfazione dell'utenza (*customer satisfaction*) degli URC in Svizzera tramite istituti di ricerca specializzati.
In questo contesto occorre segnalare che è attualmente in corso un'inchiesta condotta dalla SECO per valutare la soddisfazione degli utenti (persone alla ricerca d'impiego) verso gli organi esecutivi della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), in particolare verso i servizi offerti dagli URC e dalla casse disoccupazione pubbliche e private. I risultati di questi sondaggi permetteranno di valutare su basi oggettive l'eventuale necessità di rivedere o modificare aspetti organizzativi degli URC ticinesi.

Tenuto conto dei chiarimenti precedenti, verranno esaminate nel seguito le proposte oggetto della mozione.

ANALISI DELLE PROPOSTE

1. Introdurre l'obbligo di notifica dei posti vacanti all'URC

Si rammenta che una proposta identica è attualmente al vaglio del Parlamento, in conseguenza all'iniziativa parlamentare elaborata del 17 ottobre 2011 dalla deputata Michela Delcò Petralli per il gruppo dei Verdi "Modifica della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997 (per salvare il lavoro)".

Trattandosi di una modifica di Legge, essa compete al Parlamento e non al Consiglio di Stato.

Si ricorda che il Consiglio di Stato ha emesso in proposito un preavviso negativo tramite il Messaggio 6746 del 6 febbraio 2013. Ad esso rimandiamo per ulteriori approfondimenti (http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/word/m6746.DOC).

In questo contesto occorre ricordare che il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), nell'ambito del primo pacchetto di misure in tema di mercato del lavoro e occupazione presentato il 23 settembre scorso, ha, in collaborazione con il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), istituito un sistema di collaborazione tra i «consulenti-aziende» degli URC e gli ispettori di tirocinio della Divisione della formazione professionale, con lo scopo di offrire maggiori opportunità di collocamento agli iscritti agli URC. Una fase di sperimentazione di questo progetto è prevista da gennaio a dicembre 2016. Oltre a tale misura il DFE, con l'obiettivo di sensibilizzare i datori di lavoro sulle offerte degli URC, ha deciso di realizzare una campagna di sensibilizzazione rivolta alle aziende, attraverso nuovo materiale informativo e l'organizzazione di eventi regionali ad hoc.

2. Favorire la creazione di gruppi di auto-aiuto e di sostegno ai disoccupati promuovendo lo scambio reciproco d'informazioni e supporto morale. La gestione andrebbe affidata a del personale formato adeguatamente per l'incarico

L'aiuto e il sostegno ai disoccupati viene fornito costantemente dagli URC tramite colloquio periodici, la partecipazione a misure attive (corsi bilancio, corsi di tecniche di ricerca impiego, programmi d'occupazione temporanea, periodi di pratica professionale, stage, corsi collettivi di formazione professionale,…), nonché tramite specifici mandati agli assistenti sociali dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione o agli orientatori dell'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, allorquando la persona in cerca d'impiego ne segnali il bisogno.

Tale rete di sostegno e aiuto permette lo scambio reciproco di informazioni e di supporto morale ai disoccupati e tra i disoccupati.

3. Introdurre un questionario qualitativo, quale strumento di valutazione dell'operato degli URC e quindi dei consulenti

Come accennato nella premessa, è attualmente in corso un sondaggio organizzato dalla SECO, in collaborazione con l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL), per valutare la soddisfazione dell'utenza alla ricerca d'impiego. Tale sondaggio, effettuato su basi scientifiche, costituirà una solida base di discussione per valutare eventuali interventi nell'organizzazione degli URC.

4. Investire maggiormente nella formazione dei consulenti e suddividerli per settore di competenza

Come già indicato in risposta all'interrogazione dei deputati Jelmini e Passalia, "*il ruolo del consulente del personale, confrontato con persone e situazioni le più disparate, richiede un'alta professionalità: per questo motivo, la Legge (art. 119b, OADI) prevede che ogni funzionario con questo ruolo debba possedere un titolo di studio specifico nell'ambito della consulenza del personale (Specialista HR), o beneficiare di un attestato di equivalenza emesso da un ente designato dalla Segreteria di stato dell'economia (SECO).*
A titolo informativo si segnala che negli URC del Canton Ticino il 97,3% dei consulenti del personale rispetta questi requisiti qualitativi, mentre la media svizzera si situa attualmente al 77,2%".

Si segnala inoltre che la Sezione del lavoro è costantemente attiva sul fronte della formazione continua dei propri collaboratori. A titolo di esempio si può citare il recente programma di formazione dedicato ad affinare le competenze relazionali (competenze soft) e la gestione dei conflitti, cui hanno preso parte la quasi totalità del collaboratori.

Per quanto attiene alla proposta di suddivisione dei consulenti per settore di competenza, si osserva che la questione è già stata analizzata e testata a più riprese in passato, sia in Ticino che negli altri Cantoni.

L'analisi ha portato alla conclusione che una suddivisione dei consulenti all'interno di ogni URC per professione o anche per settore economico non è praticabile e attuabile, ritenuto l'alto numero di professioni esistenti (oltre 4'000 a livello svizzero).

Per questo motivo gli URC prevedono una consulenza di tipo generalistico, che consente comunque, laddove necessario di indirizzare l'utente a specialisti settoriali, quali ad esempio i programmi di valutazione delle competenze teoriche e pratiche (già esistenti in Ticino per le professioni industriali, commerciali, edili e ristorazione-albergheria), o altri servizi di orientamento offerti dallo Stato o dai privati.

Lo scopo primario dell'attività dei consulenti degli URC consiste infatti, non tanto nel sostegno in uno specifico ambito e percorso professionale, bensì nella capacità di sapere ascoltare e conoscere le persone a loro affidate per costruire con loro un percorso di reinserimento personalizzato, fatto di consigli e di istruzioni sulle modalità di ricerca di un lavoro, di misure attive (corsi e misure di occupazione), di collocamenti (tramite i posti vacanti segnalati dalle aziende) e di controlli (affinché qualsiasi forma di abuso ai danni dell'assicurazione sociale venga combattuta).

5. Adattare e proporre corsi più mirati alle esigenze del disoccupato e del mercato del lavoro, insistendo sui corsi di lingue straniere (specialmente il tedesco)

Prima di entrare nel merito della proposta di adattamento dell'offerta di corsi alle esigenze del disoccupato e del mercato del lavoro, ricordiamo quanto già esposto in più occasioni sul tema generale delle misure attive previste dalla Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione, come pure, più in particolare, in merito ai corsi di lingue (messaggio n. 6723 del 12.12.2012 sulla mozione Guerra "*Reintrodurre i corsi linguistici di reinserimento per i disoccupati*"; risposta all'interrogazione dei deputati Jelmini e Passalia citata nella premessa).

I principi generali, riferiti ai relativi articoli di legge (LADI) che regolano questi provvedimenti di reinserimento, sono contenuti nella *Prassi LADI PML (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro)*, SECO, gennaio 2014 (direttiva amministrativa d'esecuzione dell'autorità federale ai Cantoni - http://www.area-lavoro.ch/publikationen/kreisschreiben/); tra questi ricordiamo in particolare:

- i PML sono strumenti per favorire la reintegrazione rapida e duratura degli assicurati nel mercato del lavoro; essi devono in primo luogo migliorare l'idoneità al collocamento (art. 59 cpv. 2 lett. a LADI), oltre che promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro, diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata, prevenire l'esaurimento del diritto all'indennità, nonché offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali (art. 59 cpv. 2 LADI);
- il fatto di aver beneficiato di un PML è quasi sempre un vantaggio nella ricerca di un impiego, tuttavia, dato che i mezzi dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) sono vincolati a uno scopo specifico, le prestazioni dell'assicurazione devono essere strettamente limitate ai casi in cui la frequenza di un PML si impone per motivi inerenti

al mercato del lavoro; secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la formazione di base e la promozione generale del perfezionamento professionale non sono di competenza dell'AD, il cui unico compito consiste nel combattere la disoccupazione esistente o prevenire la disoccupazione incombente, in determinati casi, mediante provvedimenti concreti di reintegrazione;

- l'assicurato non può pretendere prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per frequentare un PML se è possibile assegnargli un'occupazione adeguata (art. 59 cpv. 1 e 2 LADI);
- come precisato a più riprese dal Tribunale federale delle assicurazioni, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato; un possibile miglioramento dell'idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'articolo 59 LADI.

La Sezione del lavoro, tramite il suo Ufficio delle misure attive (UMA), predispone l'offerta di PML sulla base di questi principi, affinati mediante la propria strategia di reinserimento delle persone in cerca d'impiego attuata dagli Uffici regionali di collocamento (URC), secondo quanto stabilito dall'"*Accordo Confederazione – Cantone per l'esecuzione della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione*" in termini di risultati nel ridurre il più possibile il periodo di permanenza in disoccupazione delle persone iscritte presso gli URC.

In materia di PML organizzati da terzi su mandato dell'Ufficio delle misure attive, la strategia pone l'accento principale sul sostegno al collocamento offerto in corsi o programmi d'occupazione appositi, contenenti rilevamenti delle competenze, formazioni sulle tecniche di ricerca impiego, sostegno individualizzato nelle ricerche di lavoro e stage nel mercato del lavoro primario.

A chi resta senza impiego al termine del periodo iniziale di sostegno al collocamento, il consulente URC può assegnare altri PML, quali corsi di perfezionamento o di aggiornamento (sempre che questi possano aumentare concretamente le possibilità di collocamento, quindi in presenza di una trattativa d'assunzione) o, a determinate condizioni, addirittura riqualifiche professionali complete mediante l'assegno di formazione LADI, qualora la persona interessata disponga di un contratto di tirocinio in un settore con sbocchi, come per esempio nel caso della riqualifica di persone disoccupate quali operatori sociosanitari (azione replicata per il terzo anno consecutivo per alcune decine di disoccupati).

Per quel che riguarda l'auspicato maggior intervento nel campo dei corsi di lingue rimandiamo a quanto esaurientemente esposto nel messaggio sulla mozione Guerra citata (http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6723.htm).

In questo contesto occorre ricordare che il DFE, nel suo primo pacchetto di misure in ambito di mercato del lavoro e occupazione presentato il 23 settembre scorso, ha previsto, a partire da gennaio 2016, la sperimentazione di un supporto più intensivo dei disoccupati nelle ricerche di impiego mediante un'intensificazione degli attuali corsi sulle tecniche di ricerca di impiego (TRIS).

Inoltre, sempre per facilitare la reintegrazione, ha introdotto la possibilità di riqualifica di giovani iscritti agli URC con difficoltà di collocamento nella professione appresa, permettendo loro lo svolgimento di un nuovo apprendistato, finanziato tramite assegni di formazione, in settori con maggiori possibilità di collocamento.

6. Rivedere le sanzioni verso i disoccupati che sono, in alcuni casi, troppo penalizzanti

7. Aumentare i controlli e stabilire delle linee guida per le ricerche. Il disoccupato deve svolgere le ricerche e vanno evitati gli abusi da parte di chi un lavoro lo vuole trovare

Le procedure di controllo e di sanzione sono applicate seguendo i dettami della Legge e le chiare indicazioni contenute nelle direttive della SECO, che, per ogni tipo di abuso, prevedono una scala strutturata di misure sanzionatorie che, a dipendenza del grado di gravità e dell'eventuale recidiva, possono corrispondere a giorni di sospensione dalle indennità di disoccupazione fino alla revoca totale nei casi di inadempienze tali da rendere inidonei al collocamento.

Si ricorda che annualmente la Sezione del lavoro emette circa 7'500 sanzioni comportanti sospensioni di versamento delle indennità. Ciò equivale a una media di circa il 6% mensile di disoccupati sanzionati (la media svizzera si avvicina al 9%).

8. Migliorare la collaborazione con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), creando e condividendo una banca dati indigena di disoccupati suddivisi per settore

Ricordiamo che dal 2012 è in atto una strategia comune e condivisa tra DFE e DSS per il reinserimento dei disoccupati a beneficio di assistenza, tramite un preciso accordo di collaborazione che prevede una selezione degli assistiti in base al loro grado di collocabilità, la sottoscrizione di un contratto d'inserimento tra assistito e USSI, l'iscrizione all'URC e la partecipazione a specifiche misure attive di reinserimento finanziate dal Cantone.

Tale strategia ha finora ottenuto un successo più che soddisfacente, poiché quasi il 40% degli assistiti che vi hanno preso parte ha ritrovato lavoro. Per maggiori dettagli si rimanda al rapporto consegnato al Parlamento in data 31.10.2014 (http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/USSI/PDF/1_RAPPORTO_STRATEGIA.pdf) e all'aggiornamento statistico pubblicato dall'Amministrazione sul sito http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/USSI/201412_Rapporto_SdL_DASF.pdf.

9. Promuovere maggiormente gli stage e le possibilità di volontariato

La promozione degli stage è da tempo uno dei punti di forza della strategia di reinserimento utilizzata dagli URC. L'evoluzione dei dati degli ultimi anni riguardanti questa misura sono eloquenti.

Tipo di stage	**2012**	**2013**	**2014**
Stage brevi di orientamento e di idoneità al posto vacante (da 3 giorni a 3 settimane)	843	1020	1002
Stage integrati nelle misure di sostegno al collocamento (da 3 giorni a 3 mesi)	628	426*	676
Stage integrati nei programmi d'occupazione (POT)	167	Non rilevato	281
Stage individuali formativi (3 mesi)	115	108	240

Gli stage brevi sono utilizzati direttamente dai consulenti URC in occasione di assegnazioni a posti vacanti nella professione del candidato (test d'idoneità della durata di 3 giorni) o di verifica delle attitudini in caso di cambiamento di settore professionale (stage d'orientamento di 3 settimane). Gli stage integrati nelle misure di sostegno o nei POT sono

promossi dagli organizzatori di misure attive su mandato dell'Ufficio delle misure attive (UMA) sia nella forma dei citati stage brevi, sia a scopo di formazione pratica (3 mesi). Infine ci sono gli stage individuali assegnati direttamente dagli URC, pure a titolo di perfezionamento pratico.

Dal 2014 l'impiego degli stage è stato anche uno dei fattori di successo del collocamento presso l'Amministrazione cantonale (con l'applicazione del "modello di Ginevra") che ha facilitato la valutazione dei candidati proposti dagli URC, permettendo (da gennaio 2014 a maggio 2015) l'assunzione a tempo determinato o indeterminato di 52 persone disoccupate delle 177 partecipanti a stage nell'AC.

Per quanto attiene invece le attività di volontariato per persone a beneficio di prestazioni dell'Assicurazione contro la disoccupazione, esistono precise direttive della SECO che per chiarezza citiamo per esteso:

"*Idoneità al collocamento e esercizio di un'attività volontaria (art. 15 cpv. 4 LADI)*

B261 *L'assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un'attività nell'ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento. Questa disposizione permette ai disoccupati di svolgere, durante un periodo determinato, un'attività socialmente utile e non remunerata senza che la loro idoneità al collocamento venga negata. Si tratta di autorizzazioni che vengono accordate esclusivamente su richiesta dell'assicurato e per un periodo massimo di 3 settimane. Esse possono essere prolungate o rinnovate in casi giustificati. Per la concessione di tali autorizzazioni devono essere rispettate le seguenti condizioni:*

- *l'assicurato deve esercitare una tale attività spontaneamente e a titolo gratuito;*
- *l'attività in questione deve perseguire uno scopo ideale, sociale e di beneficenza o essere volta alla protezione dell'ambiente. La partecipazione a tali progetti deve inoltre permettere e favorire l'integrazione sociale dell'assicurato;*
- *l'attività deve svolgersi in Svizzera;*
- *l'attività deve essere pianificata e organizzata da un ente specializzato pubblico o privato (enti assistenziali, istituzioni di beneficenza, ecc.);*
- *l'attività non deve essere in diretta concorrenza con l'economia privata e*
- *la reintegrazione dell'assicurato non deve essere ostacolata."*

(vedi http://www.area-lavoro.ch/dateien/Kreisschreiben/I-Prassi_LADI_ID_01.2015_V1.12215.pdf)

Gli URC si attengono rigorosamente alle disposizioni dell'autorità federale e valutano caso per caso le singole richieste di attività di volontariato, autorizzandole se del caso tramite una semplice nota al verbale di colloquio. Per questo motivo non siamo in grado di quantificare le autorizzazioni rilasciate dagli URC finora.

10. Proporre una collaborazione attiva agli URC nel resto della Svizzera

Gli Uffici regionali di collocamento della Svizzera sono istituzioni create appositamente per collaborare tra loro. I 5 URC ticinesi fanno parte di una rete di 129 URC sparsi in tutte le regioni della Svizzera. Essi operano su mandato della Confederazione e sono dotati di una banca dati comune *online*. Ciò significa che qualsiasi consulente del personale può accedere in ogni momento ai posti vacanti annunciati in qualsiasi regione della Svizzera per proporre delle assegnazioni (proposte di candidati) qualora una persona in cerca d'impiego abbia il profilo professionale richiesto dal datore di lavoro.

Ciò naturalmente deve tener conto anche di fattori importanti quali la lingua e la distanza geografica: è facile comprendere che tra gli URC della Svizzera tedesca o tra quelli della

Svizzera francese la collaborazione sia più agevole rispetto a quelli del Ticino con gli altri Cantoni. Infatti, ad eccezione dell'URC situato a Grono, la differenza linguistica, ma soprattutto la distanza geografica, rendono le possibilità di collocamento fuori Cantone abbastanza difficili e rare. Ciò non toglie che un disoccupato disponibile a valutare offerte in altri Cantoni viene sempre aiutato dal proprio consulente a selezionare le offerte per lui adeguate e a porre la propria candidatura.

Sul tema della collaborazione con gli altri URC svizzeri va inoltre ricordato che la SECO, quale autorità di sorveglianza, organizza regolarmente e coordina incontri e gruppi di lavoro allo scopo di approfondire tematiche comuni e favorire lo scambio di esperienze.

11. Adattare il numero dei consulenti in base alle esigenze al fine di garantire un servizio di qualità

Come già risposto all'interrogazione di Jelmini e Passalia, il numero di consulenti in dotazione agli URC ticinesi è adeguato, giacché il personale viene assunto in proporzione al numero di cercatori d'impiego iscritti agli URC annualmente, conformemente alle regole di finanziamento stabilite dalla SECO.
A fine giugno 2015, grazie al calo della disoccupazione in Ticino cui assistiamo da oltre un anno, il numero medio di cercatori d'impiego per consulente (a tempo pieno) era di 93,1: A titolo di paragone, precisiamo che nello stesso mese la media in Svizzera superava i 100 casi per consulente.

CONCLUSIONI

In conclusione, visto quanto sopra esposto, il Consiglio di Stato ritiene che la mozione sia da respingere, risultando le proposte contenute nell'atto parlamentare di fatto già evase nella normale attività degli URC, la quale è conforme alle normative federali d'applicazione. Ad integrazione e rafforzamento delle misure già in essere va anche considerato il primo pacchetto di misure in ambito di mercato del lavoro e occupazione presentato dal DFE in data 23 settembre 2015.

Vogliate accogliere, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi
Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 08.06.2015

MOZIONE

Riformare gli Uffici regionali di collocamento (URC), per un aiuto concreto ai disoccupati

dell'8 giugno 2015

In data 14 ottobre 2014 Lorenzo Jelmini e Marco Passalia hanno sottomesso all'attenzione del Consiglio di Stato un'interrogazione parlamentare intitolata "Uffici Regionali di Collocamento: che siano maggiormente al servizio di chi cerca lavoro". Nell'interrogazione i deputati mettono in evidenza il lodevole lavoro svolto da Giovanni Albertini e dall'associazione Ticino&Lavoro e si fanno portavoce di alcune problematiche messe in evidenza dai volontari impegnati nell'associazione.

A distanza di qualche mese il lavoro dell'associazione non si ferma. Ticino&Lavoro ha condotto un sondaggio coinvolgendo più di 900 utenti degli URC e chiedendo loro di valutare l'operato degli stessi. Dopo un'attenta analisi dei risultati l'associazione ha elaborato una serie di proposte concrete atte a migliorare l'efficacia degli URC.

Il Gruppo parlamentare PPD+GG vuole valorizzare l'importante lavoro svolto da Giovanni Albertini e dai volontari di Ticino&Lavoro e ritiene che quest'iniziativa nata dall'impegno di un gruppo di privati cittadini meriti un'attenta considerazione politica, poiché convinto che le proposte emerse possano rappresentare una soluzione interessante a favore di tutti.

Sulla base dello studio condotto da Ticino&Lavoro il Gruppo Parlamentare PPD+GG chiede quindi:

1. Di introdurre l'obbligo di notifica dei posti vacanti all'URC.
2. Di favorire la creazione di gruppi di auto-aiuto e di sostegno ai disoccupati promuovendo lo scambio reciproco d'informazioni e supporto morale.
3. La gestione dei gruppi andrebbe affidata a personale formato adeguatamente per l'incarico.
4. Di introdurre un questionario qualitativo, quale strumento di valutazione dell'operato degli URC e quindi dei consulenti.
5. Di investire maggiormente nella formazione dei consulenti e di suddividerli per settore di competenza.
6. Di adattare e proporre corsi più mirati alle esigenze del disoccupato e del mercato del lavoro, insistendo ad esempio sui corsi di lingue straniere (specialmente il tedesco).
7. Di rivedere le sanzioni verso i disoccupati che sono, in alcuni casi, troppo penalizzanti.
8. Di aumentare i controlli e stabilire delle linee guida per le ricerche.
9. Il disoccupato deve svolgere le ricerche e vanno evitati gli abusi da parte di chi un lavoro non lo vuole trovare.
10. Di migliorare la collaborazione con l'Ufficio del Sostegno Sociale e Inserimento, creando e condividendo una banca dati indigena di disoccupati suddivisi per settore.
11. Di promuovere maggiormente gli stage e le possibilità di volontariato.
12. Di proporre una collaborazione attiva con gli URC nel resto della Svizzera.
13. Di adattare il numero dei consulenti in base alle esigenze al fine di garantire un servizio di qualità.

Per il Gruppo PPD+GG
Fiorenzo Dadò